

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

in composizione monocratica

Procedimento penale n. 601/2020 R.G.N.R. – n. 252/2024 R.G.

Imputato: Alberto Peruffo, nato a Vicenza il 26/05/1967, residente in Montecchio Maggiore (VI), Via Giacomo Matteotti n. 41

Imputazione: delitto p. e p. dall'art. 595, commi 1, 2 e 3 c.p., in danno dell'Ing. Giampaolo Enrico Bottacin, per le dichiarazioni rese il 18 aprile 2019 nella trasmissione radiofonica «Centocittà» di Radio RAI 1 (querela del 17/07/2019)

Difensore di fiducia: Avv. Edoardo Bortolotto del Foro di Vicenza

DISCUSSIONE FINALE DELLA DIFESA

I. Due acque che uccidono

Signor Giudice,

questo processo si celebra a Belluno. E a Belluno nessuno ha bisogno che gli si spieghi che cosa può fare l'acqua quando gli uomini che dovrebbero governarla scelgono di non vedere.

La sera del 9 ottobre 1963, alle 22.39, una frana di oltre 260 milioni di metri cubi si staccò dal monte Toc e precipitò nel lago del Vajont. L'onda scavalcò la diga, che rimase intatta, e in pochi minuti cancellò Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova, Faè, e colpì Erto e Casso. Quasi duemila morti. Quasi duemila nomi. L'acqua del Vajont uccise con una forza bestiale, in un solo istante, sotto gli occhi di un Paese intero.

C'è però un'altra acqua che uccide. Non fa rumore, non travolge case, non lascia macerie. Scorre nei rubinetti, nei pozzi, negli orti, nei seni delle madri che allattano i loro figli. È l'acqua delle falde del Veneto occidentale, contaminata per decenni dalle sostanze perfluoroalchiliche, i PFAS: la più vasta contaminazione da PFAS delle acque potabili mai documentata al mondo, scoperta solo nel 2013, in un'area di circa trenta Comuni tra le province di Vicenza, Padova e Verona, abitata da circa 350.000 persone.

Nel 2024 un gruppo di ricerca dell'Università di Padova, coordinato dal prof. Annibale Biggeri, con il Servizio statistico dell'Istituto Superiore di Sanità e il Registro Tumori dell'Emilia-Romagna, ha pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Health uno studio sulla mortalità nella cosiddetta «zona rossa». Il risultato è questo: tra il 1985 e il 2018 sono morte 51.621 persone, a fronte di 47.731 decessi attesi. Un eccesso di 3.890 morti. Un morto in più ogni tre giorni, per trentaquattro

anni. Con un'associazione, per la prima volta formalmente dimostrata, tra esposizione ai PFAS e mortalità per malattie cardiovascolari e per tumori del rene e del testicolo.

Tremilaottocentonovanta. Il doppio del Vajont.

Due tragedie, Signor Giudice, con lo stesso protagonista: l'acqua. Nel Vajont l'acqua è stata un maglio; nel Vicentino è un veleno lento, invisibile, paziente. Ma hanno in comune qualcosa di più dell'elemento che ha ucciso. Hanno in comune il silenzio che le ha precedute. E hanno in comune il destino di chi quel silenzio ha provato a romperlo.

II. Due voci: Tina Merlin e Dino Buzzati

Tina Merlin era nata a Trichiana, a pochi chilometri da quest'aula, giusto cento anni fa. Staffetta partigiana a diciotto anni, dal 1951 corrispondente da Belluno de l'Unità. Per anni fu l'unica voce a raccontare quello che accadeva nella valle del Vajont: gli espropri, le frane, le crepe, la paura dei montanari di Erto e Casso, gli avvertimenti dei geologi rimasti nei cassetti.

Il 5 maggio 1959 pubblicò l'articolo «La SADE spadroneggia ma i montanari si difendono». La risposta non fu una verifica, non fu una rettifica, non fu un'ispezione alla diga. Fu una denuncia. Su impulso della SADE, i Carabinieri di Erto la denunciarono per «diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico». Tina Merlin fu processata al Tribunale di Milano, insieme al direttore del giornale, Orazio Pizzigoni.

E qui, Signor Giudice, la storia ci consegna una lezione che vale la pena ricordare in un'aula di giustizia. All'udienza del 30 novembre 1960 fu lo stesso Pubblico Ministero a chiedere l'assoluzione, riconoscendo che in quegli articoli non c'era nulla di falso, di esagerato o di tendenzioso. Il Tribunale assolse Tina Merlin perché il fatto non costituisce reato. La giustizia, quella volta, seppe distinguere tra chi turba l'ordine pubblico e chi turba la tranquillità del potere.

Tre anni dopo, il 9 ottobre 1963, la montagna venne giù esattamente come lei aveva scritto. Il libro in cui raccontò tutto, *Sulla pelle viva*, trovò un editore solo vent'anni più tardi, nel 1983.

Oggi Tina Merlin ha strade, scuole e premi giornalistici a suo nome. Allora era un'imputata.

C'è un altro bellunese che scrisse del Vajont, e lo fece dalla prima pagina del più autorevole quotidiano italiano: Dino Buzzati. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia, sul Corriere della Sera, Buzzati trovò un'immagine destinata a restare nella memoria di tutti: «Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d'acqua». Il bicchiere, scriveva, era alto centinaia di metri e il sasso grande come una montagna. Ma il bicchiere non si era rotto: la diga, a suo dire, era fatta a regola d'arte, un capolavoro della tecnica. Era stata la natura, crudele, a vendicarsi dell'uomo.

Nessuno dubita del dolore sincero di Buzzati per la sua terra. Ma quella pagina, letta oggi, ci consegna il racconto della fatalità: una disgrazia naturale, imprevedibile, di cui nessuno porta la colpa. Tina Merlin aveva scritto l'esatto contrario, e l'aveva scritto prima: quella montagna non era caduta per caso, e chi doveva sapere sapeva. I processi le avrebbero dato ragione. Il Vajont non fu una fatalità: fu una catastrofe prevedibile e prevista.

Ecco, Signor Giudice, le due voci che ogni tragedia collettiva conosce. La voce rassicurante, autorevole, che parla di destino. E la voce scomoda, isolata, spesso denunciata, che parla di responsabilità. La storia ha già stabilito quale delle due servisse alla verità.

Anche nella storia dei PFAS queste due voci hanno un nome e un volto, e in questo processo le abbiamo ascoltate entrambe.

C'è la **voce di Buzzati**: autorevole, istituzionale, rassicurante. È quella dell'Assessore Bottacin, che – riferiva il Corriere del Veneto – «ricorda ad ogni occasione che l'acqua è stata subito messa in sicurezza con i filtri»: la diga è intatta, il bicchiere non si è rotto. Ed è quella dello stesso Assessore che, davanti a una Commissione d'inchiesta del Parlamento, collocava queste sostanze «insieme al caffè o all'aspartame». Ed è quella del dott. Domenico Mantoan, che in quest'aula ci ha detto che «nessuno sapeva cos'erano i PFAS»: la frana non si poteva prevedere.

E c'è la **voce di Tina Merlin**: isolata, scomoda, denunciata. È quella del dott. Vincenzo Cordiano, il medico di Valdagno che nel 2013 scrisse a tutti che in quei Comuni si moriva di più, e che per questo fu accusato di «procurare allarme». Ed è quella di Alberto Peruffo, che ha continuato a chiedere chi sapeva, che cosa sapeva, e perché quelle informazioni non arrivavano ai cittadini.

Sia chiaro: non mettiamo a confronto le persone, né mettiamo in dubbio la buona fede di nessuno – come nessuno dubita di quella di Buzzati. Mettiamo a confronto due racconti. E vedremo, documenti alla mano, quale dei due servisse alla verità.

Alberto Peruffo non è un giornalista, ma ha fatto lo stesso mestiere che la Merlin faceva a Erto: ha raccolto dati, ha letto analisi, ha dato voce a una popolazione che chiedeva di sapere che cosa aveva bevuto e che cosa aveva mangiato per decenni. Da anni è impegnato nella questione PFAS; il 18 aprile 2019 parlava in diretta su Radio RAI 1 come portavoce del Comitato No PFAS del Veneto. Parlava della contaminazione e di ciò che le istituzioni regionali avevano fatto, o non fatto, per affrontarla e per renderla nota ai cittadini.

E come Tina Merlin, per aver detto una verità scomoda con parole forti, si è trovato imputato.

Le società democratiche hanno bisogno di persone così. Non perché abbiano sempre ragione, ma perché senza di loro le verità scomode restano nei cassetti fino a quando è troppo tardi. Il Vajont ci

ha insegnato quanto costa non ascoltarle. La giustizia, nel 1960, seppe proteggere Tina Merlin. Oggi, a sessant'anni di distanza e a pochi chilometri da Longarone, Le chiediamo di fare lo stesso.

III. Nel merito: una critica politica vera, pertinente e continente

1. Che cosa ha detto Alberto Peruffo, e in quale contesto

Il capo d'imputazione riporta le parole contestate. Il Peruffo, collegato telefonicamente con la diretta, rispondeva a una domanda della conduttrice e ribatteva alle interviste che, nella stessa trasmissione, avevano rilasciato il Commissario regionale Dell'Acqua e lo stesso Assessore Bottacin. Come Lei stesso, Signor Giudice, ha puntualizzato all'udienza del 10 febbraio 2025, i passaggi contestati sono tre (verb. 10.2.2025, p. 9): che «lo stesso Bottacin» avrebbe nascosto «i documenti sanitari di Mantoan, Direttore della Sanità Veneta, in un cassetto»; che non si poteva avere fiducia in «persone come Bottacin o di gente come lui che negavano la questione PFAS mettendo la clessidra davanti a Piergiorgio Boscagin, Presidente Lega Ambiente»; e che ciò sarebbe avvenuto «minacciandolo di procurato allarme». Li esamineremo tutti e tre alla luce di ciò che l'Assessore stesso ha dichiarato: in quest'aula, con l'impegno di dire tutta la verità, e, prima ancora, davanti al Parlamento.

Tre elementi vanno fissati subito.

1. Il destinatario è un Assessore regionale all'Ambiente, cioè un uomo pubblico, criticato esclusivamente per l'esercizio della sua funzione pubblica, nella materia di sua competenza politica. Nessun riferimento alla sua vita privata, alla sua onestà personale, alla sua persona.
2. Il tema è di interesse pubblico massimo: la salute di centinaia di migliaia di persone esposte a una contaminazione che, come abbiamo visto, ha prodotto migliaia di morti in eccesso.
3. Il contesto è un contraddittorio a distanza nella medesima trasmissione: il Peruffo replicava a dichiarazioni appena rese dall'Assessore. È lo schema tipico della polemica politica, non dell'aggressione gratuita.

2. La verità del nucleo della critica

Che cosa significa «nascondere in un cassetto»? Il vocabolario Treccani, tra i significati del verbo «nascondere», indica anche quello di non far sapere ad altri notizie o informazioni. È esattamente ciò che la Regione Veneto ha fatto con le informazioni ambientali sulla contaminazione da PFAS. E non lo dice la difesa: lo ha accertato un giudice.

Per anni la popolazione dell'area rossa ha chiesto di conoscere i risultati completi del «Piano di campionamento degli alimenti per la ricerca di sostanze perfluoroalchiliche», eseguito dalla Regione nel 2016–2017. Greenpeace Onlus e Mamme No PFAS hanno presentato istanza di accesso

ai sensi del d.lgs. 195/2005: accolta solo in parte. Hanno ottenuto ragione dal Difensore civico regionale: la Regione ha confermato il diniego. Hanno dovuto ricorrere al giudice amministrativo.

Con le sentenze n. 464/2021 e n. 466/2021 del T.A.R. Veneto, Sez. II, pubblicate l'8 aprile 2021 (in atti), il Collegio ha dichiarato illegittimi quei dinieghi e ha ordinato alla Regione di consentire l'accesso entro sessanta giorni, condannandola alle spese. Il T.A.R. ha ricordato che le informazioni ambientali sono soggette a un regime di pubblicità tendenzialmente integrale, che le eccezioni vanno interpretate restrittivamente e che la Regione non aveva compiuto neppure la doverosa ponderazione tra interesse pubblico all'informazione e interesse alla riservatezza.

Dunque, Signor Giudice: le informazioni sanitarie e ambientali sui PFAS sono state effettivamente sottratte alla conoscenza dei cittadini, illegittimamente, per anni. Il Peruffo lo ha detto con un'immagine – il cassetto – che appartiene al linguaggio comune di chiunque denunci l'inerzia di un'amministrazione. Quando si dice che un ufficio tiene una pratica «nel cassetto», nessuno pensa a un mobile: si pensa a un'informazione che non viene data.

Né può valere a escludere la verità della critica il fatto che l'Assessore Bottacin non fosse personalmente il dirigente della sanità. La critica politica si rivolge a chi governa e ne porta la responsabilità politica. Bottacin era il componente della Giunta con delega all'ambiente, l'interlocutore istituzionale che quel giorno, in quella trasmissione, aveva difeso l'operato della Regione. È a lui, come volto politico di quell'operato, che il Peruffo ha risposto. Del resto è stato lo stesso Assessore a riconoscerlo in quest'aula: della questione PFAS si è occupato «fin dall'inizio del mio mandato», nel ruolo di Assessore all'Ambiente, in una materia che «rientrava parzialmente nelle mie competenze» (verb. 10.2.2025, p. 4).

3. Il diritto di critica politica

La giurisprudenza di legittimità è costante. Il diritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma nella loro interpretazione e valutazione; quando si svolge in ambito politico assume necessariamente connotazioni soggettive e opinabili, perché è preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 7340).

Nella critica politica, il requisito della verità ha un rilievo più limitato e affievolito rispetto alla cronaca, perché la critica ha per sua natura carattere congetturale e non può pretendersi rigorosamente obiettiva (Cass. pen., Sez. V, n. 7340/2019; n. 25518/2016; n. 49570/2014; n. 4938/2010). Il solo limite davvero immanente è il rispetto della dignità altrui: la critica non può diventare occasione per attacchi gratuiti alla persona o per argomenti *ad hominem* (Cass. pen., Sez. V, 15 settembre 2021, n. 34016).

Quanto alla continenza, occorre guardare al complessivo contesto dialettico e verificare se i toni, pur aspri, siano pertinenti al tema in discussione e non gravemente infamanti o gratuiti (Cass. pen., Sez. V, n. 4853/2016).

4. Applichiamo questi principi

- **Interesse pubblico:** indiscutibile. Si parlava della più grave contaminazione idrica da PFAS conosciuta al mondo.
- **Verità:** il nucleo della critica – la Regione non ha reso disponibili ai cittadini informazioni ambientali e sanitarie dovute – è stato accertato da due sentenze del giudice amministrativo. E, in ogni caso, l'imputato lo ha affermato sulla base di una fonte giornalistica autorevole e mai rettificata, i cui presupposti sono stati confermati in dibattimento dall'autore stesso della relazione: la verità è, quanto meno, putativa. Quanto alla clessidra e al «procurato allarme», i fatti sono stati ammessi dalla stessa persona offesa (verb. 10.2.2025, pp. 10–11).
- **Continenza:** nessun insulto, nessuna volgarità, nessun epiteto. Un'espressione figurata, d'uso comune, pronunciata in diretta, a voce, in risposta a dichiarazioni dell'Assessore, dentro una polemica pubblica sul tema di sua competenza. Toni amari, certo: sono i toni di chi da anni chiede risposte e riceve dinieghi.

E manca, infine, il dolo. Alberto Peruffo non voleva colpire l'uomo Bottacin: voleva che i documenti uscissero dal cassetto. Lo voleva per le stesse ragioni per cui Tina Merlin voleva che qualcuno guardasse le crepe del monte Toc. La sua volontà era di denunciare, non di offendere.

Il fatto, pertanto, non sussiste, perché la frase non ha contenuto lesivo della reputazione se letta nel suo contesto. In ogni caso, il fatto non costituisce reato, perché scriminato dall'esercizio del diritto di critica politica ai sensi dell'art. 51 c.p.

IV. Le due voci in quest'aula: chi sapeva, e da quando

Signor Giudice, all'udienza del 3 novembre 2025 le due voci di questa storia si sono sedute, una dopo l'altra, su quella sedia.

Il dott. Domenico Mantoan, che negli anni dell'emergenza era il vertice tecnico della sanità veneta. E il dott. Vincenzo Cordiano, ematologo dell'ospedale di Valdagno, che nell'estate del 2013 cominciò a scrivere a tutti – colleghi, sindaci, consiglieri regionali, il Presidente della Regione – che in quei Comuni si moriva di più. Il primo ha parlato come Buzzati. Il secondo come Tina Merlin. Riascoltiamoli, perché ci dicono qualcosa di decisivo per questo processo: chi sapeva, che cosa sapeva, da quando, e che cosa ne è stato di ciò che sapeva.

1. La voce di Buzzati: «nessuno sapeva»

Buzzati scrisse che era stata la natura, crudele, a vendicarsi dell'uomo: una fatalità che nessuno poteva prevedere. Il dott. Mantoan ci ha detto la stessa cosa con altre parole. La Regione – ha spiegato – era prudente «in un momento in cui nessuno sapeva cos'erano i PFAS» (verb. 3.11.2025, p. 15); «eravamo agli albori» (p. 17); «dieci anni prima non ci sarebbero neanche state le macchine per misurare i PFAS» (p. 12). E ha aggiunto che all'epoca circolavano articoli secondo cui i PFAS «avrebbero fatto un disastro mondiale, per fortuna non è vero» (p. 17).

Guardiamo ora il **documento n. 1** della difesa. È il volume «Monitorare la salute della popolazione dell'ULSS 5 – Il progetto Arzignano Salute», curato dal Coordinamento del Sistema Epidemiologico Regionale del Veneto e pubblicato nel **settembre 2010**: tre anni prima che la contaminazione diventasse pubblica. Tra le prefazioni ce n'è una firmata «Segretario Regionale per la Sanità – Dr. Domenico Mantoan».

Anche il tono di quella prefazione è il tono di Buzzati. Il dott. Mantoan vi definisce l'Ovest Vicentino «una zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale» e, nella stessa frase, giudica i risultati «confortanti»: in quella zona «non sembrano infatti emergere [...] differenze rilevanti nei profili di malattia». Il bicchiere non si è rotto.

Ma nello stesso volume, nell'allegato dedicato all'epidemiologia occupazionale e ambientale dell'industria conciaria, si legge:

«Tra le sostanze usate nell'industria conciaria (oltre che in molte altre lavorazioni) vi sono i composti organici fluorinati [...], tra cui perfluorottano sulfonato (PFOS), perfluoro ottanato (PFOA) e perfluorottano sulfanilamide (PFOSA). Questi sono dei tensioattivi organici ampiamente utilizzati nel campo industriale [...], vengono anche usati come pesticidi in agricoltura.» (doc. 1, p. 204 del volume)

E subito dopo si riferisce uno studio del 2004 che aveva misurato il PFOS nel sangue materno e nel sangue del cordone ombelicale, riscontrandolo in entrambi: quella sostanza attraversa la barriera placentare e arriva al feto.

Non facciamo dire a quel volume più di ciò che dice: non è un trattato sui PFAS, e il passaggio è circoscritto. Ma basta a smentire tre affermazioni rese sotto giuramento.

- **Non è vero che «nessuno sapeva cosa fossero».** La sigla, le molecole, il loro impiego industriale proprio nel distretto conciario della Valle del Chiampo e la loro capacità di raggiungere il feto erano scritte in una pubblicazione del sistema epidemiologico regionale che porta in apertura la firma del teste. Il dott. Cordiano, che proprio da quel volume apprese

per la prima volta la sigla PFAS, ce lo ha detto con semplicità: «quantomeno chi ha firmato questa indagine doveva saperlo» (p. 33).

- **Non è vero che mancassero «le macchine» per misurarli.** Lo studio richiamato nel 2010 li aveva misurati nel sangue umano già nel 2004; il dott. Cordiano ha ricordato i biomonitoraggi dell'Istituto Superiore di Sanità su residenti di Brescia e di Roma (2008–2010) e le analisi sui donatori di sangue dell'Università di Siena (pp. 33–34), circostanze che trovano riscontro anche nel documento n. 23.
- **Non è vero che il disastro, «per fortuna», non ci sia stato.** Lo studio Biggeri del 2024 conta 3.890 morti in eccesso; e a fine 2023 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato il PFOA come cancerogeno certo per l'uomo, come ha ricordato il dott. Cordiano (p. 39).

C'è di più. Lo stesso dott. Mantoan ha detto di sapere che «l'unico avvelenamento era successo dieci anni prima negli Stati Uniti d'America e l'avevano chiuso con un maxi risarcimento» (p. 15). Chi sa che una sostanza ha già prodotto altrove un avvelenamento, chiuso con un maxi risarcimento, sa che quella sostanza è pericolosa.

E soprattutto c'è la sua relazione del novembre 2016, quella da cui nasce questo processo. Secondo il resoconto del Corriere del Veneto (doc. 3), essa segnalava nelle aree contaminate aumenti di patologie della gravidanza e del neonato, anomalie del sistema nervoso, circolatorio e cromosomiche, e «un moderato ma significativo eccesso di mortalità» per patologie «possibilmente associate a Pfas»; e chiedeva «ai soggetti istituzionalmente competenti la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione volti alla rimozione della fonte della contaminazione». Questo scriveva il dott. Mantoan nel 2016. In quest'aula, nel 2025, ci ha detto che si era «agli albori».

Nel Vajont, il racconto della fatalità crollò nei processi, davanti ai rapporti dei geologi che qualcuno conosceva e aveva taciuto. Sui PFAS crolla davanti a un volume del 2010 che porta la firma del teste e a una relazione del 2016 scritta di suo pugno. Ed è proprio questo che Alberto Peruffo denunciava: non che i PFAS fossero sconosciuti, ma che ciò che le istituzioni sapevano non arrivava ai cittadini.

2. La diga intatta e il cassetto: la voce dell'Assessore Bottacin

Buzzati scrisse che la diga era «fatta a regola d'arte». Ed era vero: la diga rimase in piedi. Ma non era quello il punto. Anche l'Assessore Bottacin – riferisce il Corriere del Veneto – «ricorda ad ogni occasione che l'acqua è stata subito messa in sicurezza con i filtri» (doc. 3). Ed è vero anche questo: i filtri furono installati. L'Assessore lo ha ripetuto anche in quest'aula, rispondendo sull'approccio

della Regione con i filtri a carboni attivi negli acquedotti (verb. 10.2.2025, p. 12); e davanti al Parlamento, il 10 maggio 2016, rassicurava che i valori nell'acqua erano «molto più bassi rispetto al limite: [...] noi siamo intorno a cento» (res. sten. 10.5.2016, p. 5). Ma non era quello il punto. Il punto era la fonte: la Miteni, che continuava a lavorare a monte, come la frana continuava a muoversi sul Toc mentre la diga restava intatta.

E Tina Merlin raccontava gli avvertimenti dei geologi rimasti nei cassetti. Anche nella nostra storia c'è un avvertimento rimasto in un cassetto: la relazione del dott. Mantoan del novembre 2016.

Su un punto il dott. Mantoan è stato netto: quella relazione la inviò all'Assessore Coletto, all'Assessore Bottacin e alla dott.ssa Bramezza (p. 5), e anche all'Assessore all'Agricoltura (p. 13). Perché anche all'Assessore Bottacin?

«Perché erano i miei capi. [...] L'Assessore all'Ambiente Bottacin perché comunque la questione riguardava anche ovviamente l'ambiente e l'ARPA [...]. Quindi diciamo erano i miei diretti superiori.» (p. 5)

Poche battute dopo, la versione cambia:

«Bottacin non era il mio Assessore, eh. Cioè io non avevo niente a che fare con il Bottacin. Il mio Assessore era Coletto. Quello che faceva Bottacin lo poteva fare senza comunicarmi niente.» (p. 8)

E diversa ancora era la versione resa alla polizia giudiziaria il 2 luglio 2020, che il Pubblico Ministero gli ha contestato: a Bottacin la relazione sarebbe stata inviata «solamente a titolo informativo» (p. 5). Una dichiarazione che il teste, in aula, ha mostrato di non riconoscere: «Io quand'è che avrei detto 'ste robe?».

E a queste se ne aggiunge una quarta: quella del destinatario. All'udienza del 10 febbraio 2025 l'Assessore Bottacin ha dichiarato che quella comunicazione gli «era inviata per conoscenza» (verb. 10.2.2025, p. 5). Ma la lettera del dott. Mantoan – prodotta dalla difesa in quella stessa udienza, senza osservazioni del Pubblico Ministero – lo indica tra i destinatari, accanto all'Assessore alla Sanità e all'Assessore all'Agricoltura (p. 7) il suo autore lo ha definito uno dei suoi «diretti superiori»; e lo stesso Assessore ci ha spiegato che la relazione era il frutto di una commissione tecnica costituita «con delibera di Giunta», nella quale sedeva il suo stesso dirigente all'Ambiente, e che il dott. Mantoan aveva svolto le sue valutazioni «su indicazione della Giunta» (pp. 5, 13). Un documento voluto dalla Giunta, elaborato anche dalla struttura dell'Assessore, indirizzato all'Assessore: non era un documento «per conoscenza».

Quattro versioni sullo stesso fatto. Ma qualunque si scelga, resta fermo ciò che conta: **la relazione arrivò sul tavolo dell'Assessore all'Ambiente**, e vi arrivò perché la questione era anche sua. Il

teste ci ha detto che all'Assessore competevano le «iniziative amministrative relativamente al disinquinamento» e che l'ARPAV è «sottoposta al controllo della Regione», cioè della Giunta (p. 6). La relazione chiedeva «la rimozione della fonte della contaminazione»: chiedeva di intervenire sulla Miteni, materia per definizione ambientale.

Che cosa ne fu di quella relazione? Il dott. Mantoan non lo sa. Non sa se l'Assessore Bottacin si sia mai rivolto alla Procura (p. 7). Non sa se la sua richiesta di chiudere la Miteni sia mai stata resa nota alla popolazione (p. 10). Non sa se il Presidente della Regione sia stato informato: «io non lo so se al Presidente Zaia gliel'hanno detto o non gliel'hanno detto» (p. 13). Non sa nulla della nuova autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Miteni nel 2017 (p. 14). E, per sua stessa ammissione, ciò che faceva l'Assessore «lo poteva fare senza comunicarmi niente».

Eppure, alla domanda se l'Assessore tenesse quelle relazioni chiuse in un cassetto, ha risposto: «non credo proprio [...] non penso che Bottacin le tenesse chiuse in un cassetto» (p. 7). Signor Giudice, questo non è un fatto: è un'opinione. L'art. 194, comma 3, c.p.p. vuole che il testimone sia esaminato su fatti determinati e non gli consente di esprimere apprezzamenti personali. E l'opinione di chi dichiara di non sapere che cosa facesse l'Assessore, né se il Presidente fosse stato informato, non può smentire ciò che sul punto è documentato. Lo stesso vale per la valutazione, anch'essa personale, sull'atteggiamento non «negazionista» dell'Assessore (pp. 14–15).

E che cosa è documentato? Che il Presidente della Regione apprese il contenuto della relazione «soltanto due mesi e mezzo dopo, all'inizio di gennaio, dai giornali»; e che, «allo scoppiare del caso», sia l'Assessore Coletto sia l'Assessore Bottacin «ammettono di non saperne nulla» (doc. 3). Un destinatario che riceve un documento e, due mesi dopo, dichiara di non saperne nulla: questo, nel linguaggio di chiunque, è un documento rimasto in un cassetto.

Che cosa ci ha detto, invece, l'Assessore Bottacin? Una versione che non solo non smentisce il Corriere, ma entra in collisione con esso – e con sé stessa – in più punti. Li indico uno per uno, Signor Giudice, perché la persona offesa è la principale fonte di prova dell'accusa, e le sue dichiarazioni – lo insegnano le Sezioni Unite – richiedono un controllo di credibilità «più penetrante e rigoroso» rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 41461, Bell'Arte).

- **Da quando lo sapeva.** L'Assessore ha collocato l'approvazione della relazione del dott. Mantoan in commissione prima «il 21 di settembre del 2016» e poi «il 21 ottobre», e la propria visita al Procuratore di Vicenza «il 25, quindi il martedì successivo» (verb. 10.2.2025, pp. 5, 8). La lettera che egli stesso ha prodotto con la querela conferma l'incontro del 25 ottobre (all. 2 alla querela). La relazione, protocollata e trasmessa formalmente agli assessori il 17 novembre 2016, era dunque nota all'Assessore, per sua stessa ammissione, già dal 21

ottobre. È un dato che non lo scagiona: lo aggrava. Significa che, per quasi tre mesi – fino al gennaio 2017, quando ne diedero notizia i giornali – l'Assessore all'Ambiente conosceva un documento che chiedeva «la tempestiva adozione di tutti i provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione volti alla rimozione della fonte della contaminazione», e i cittadini che quell'acqua la bevevano no.

- **Il Presidente.** L'Assessore ci ha detto di aver informato il Presidente Zaia «la sera stessa» e di essere andato in Procura «in accordo con il Presidente della Regione» (pp. 5, 8). Se così fosse, il Presidente avrebbe conosciuto la relazione fin dall'ottobre 2016, insieme al suo Assessore. Ma il 18 gennaio 2017 era il Presidente Zaia, pubblicamente, a chiedere ai suoi assessori: «Perché mi avete tenuto all'oscuro?»; e, secondo il Corriere, «allo scoppiare del caso sia Coletto che Bottacin ammettono di non saperne nulla» (doc. 3). Le due cose non possono essere vere insieme: o l'Assessore sapeva tutto dal primo giorno e lo aveva condiviso con il Presidente, oppure, nel gennaio 2017, dichiarava di non saperne nulla mentre il Presidente lamentava di essere stato tenuto all'oscuro. Per spiegare il contrasto il teste ha evocato una smentita «in una successiva conferenza stampa dallo stesso Zaia» (p. 8): ma non ne ha indicato la data, non ne ha prodotto traccia, e nessuna rettifica del Corriere è in atti.
- **Il sito della Regione.** L'Assessore ha affermato che la relazione «fu pubblicata immediatamente sul sito della Regione» (p. 7); richiesto di dire quando, ha risposto: «Questo non me lo ricordo» (p. 8). Il dott. Cordiano e l'imputato ci hanno detto che quel documento divenne noto perché un giornalista vi ebbe accesso (verb. 3.11.2025, pp. 24, 45). E se fosse stato davvero sul sito «immediatamente», il Presidente della Regione non avrebbe avuto bisogno dei giornali per conoscerlo.
- **La Procura non è la cittadinanza.** Anche a prendere per buona la visita al Procuratore di Vicenza, essa non smentisce, ma conferma il punto. Il carteggio prodotto con la querela è una lettera dell'Assessore al Procuratore, datata 23 gennaio 2017 (all. 2 alla querela), e merita di essere letta con attenzione. È scritta cinque giorni dopo l'articolo del Corriere del 18 gennaio, e dichiara essa stessa di rispondere ad «alcune speculazioni emerse sulla stampa»: ma quelle «speculazioni» non vengono smentite davanti ai lettori, con una rettifica al giornale; vengono commentate in privato, con un magistrato. Dei quattro documenti che l'Assessore vi allega – sue note del 28 maggio 2016, del 4 novembre 2016 e del 9 gennaio 2017, la risposta del Ministro dell'Ambiente e una nota del Direttore dell'Area Sviluppo e Territorio – nessuno è la relazione del dott. Mantoan, che nella lettera non è neppure nominata: che quel documento sia stato consegnato al Procuratore resta affidato alla sola parola della persona offesa. E se anche lo fosse stato, ne verrebbe soltanto confermato che l'Assessore lo ritenne grave: abbastanza grave da parlarne con un magistrato quattro giorni dopo averlo ricevuto, non abbastanza da parlarne ai cittadini. E la lettera circoscrive la «propria competenza» al «garantire una

permanente stabilità e sicurezza qualitativa della risorsa idrica destinata all'utilizzo potabile [...] con l'inserimento di appositi sistemi di filtraggio»: ancora una volta i filtri, la diga intatta; della fonte non si parla. In ogni caso, consegnare un documento alla Procura, nel riserbo di un'indagine, non significa renderlo noto ai cittadini che quell'acqua l'avevano bevuta. Le parole dell'imputato non parlano di magistrati: parlano di documenti sanitari rimasti in un cassetto, cioè sottratti alla conoscenza pubblica. E l'unico atto amministrativo successivo che l'Assessore ha saputo indicare – una delibera sui livelli di riferimento per l'acqua potabile – lo ha collocato prima «nei primi mesi del 2017» (p. 13) e poi, con numero e data, al «3 di ottobre 2017» (p. 12): quasi undici mesi dopo la relazione, e non sulla fonte, che era ciò che la relazione chiedeva.

Signor Giudice, non Le chiediamo di affermare che l'Assessore abbia mentito. Le chiediamo di constatare che la sua ricostruzione – resa a oltre otto anni dai fatti, con versioni che si contraddicono e riscontri che mancano – non è in grado di smentire ciò che il Corriere del Veneto scriveva a caldo, nel gennaio 2017, riportando tra virgolette le parole del Presidente della Regione. E che, se nemmeno la persona offesa riesce a ricostruire con coerenza che cosa accadde a quella relazione, non si può pretendere che lo facesse un cittadino, due anni dopo, in diretta alla radio.

Che cosa chiedeva quel documento? La rimozione della fonte. Il dott. Mantoan ci ha detto che nel maggio 2016 chiedeva la chiusura della Miteni; che lo ribadì nella direttiva del novembre 2016; che a fine 2016 ne era ancora convinto; che l'Assessore Bottacin conosceva questa posizione – «sì, sì, lo ha scritto» (pp. 9–11) – e che la ritiene giusta ancora oggi (p. 14). Eppure ci ha assicurato che «tutto quello che abbiamo deciso di fare noi tecnici ce l'hanno lasciato fare» (p. 15). Non è così. La Miteni non fu chiusa dalla Regione: chiuse nel 2018, e – come ha riferito l'imputato senza essere smentito – solo dopo la segnalazione del governo olandese sui rifiuti contenenti GenX trattati a Trissino (p. 26). La cosa più importante che il massimo tecnico della sanità regionale chiedeva, rimuovere la fonte, non gli fu lasciata fare.

Il Corriere del Veneto del 18 gennaio 2017 descrive la scena, a relazione ormai pubblica: gli assessori «a scaricare su Mantoan» – «Sta a lui dirci se dobbiamo prendere qualche misura contro Miteni» –, il dott. Mantoan per nulla intenzionato ad «accollarsi responsabilità che considera di esclusiva competenza del decisore politico». «Risultato: tutti fermi, nessuno decide alcunché» (doc. 3). Di questo rimpallo di responsabilità, in aula, non è rimasta traccia: è rimasta soltanto una Regione che «ci ha lasciato fare tutto».

Il quadro non cambia sul versante degli alimenti. Secondo la ricostruzione documentata da Greenpeace Italia (doc. 23), nell'ottobre 2015 oltre duecento referti sugli alimenti furono spediti al direttore generale Mantoan e all'Assessore Coletto e «i due plichi [...] vengono rispediti al mittente senza produrre risultati immediati»; nel marzo 2016 i dirigenti delle sezioni Prevenzione e

Veterinaria, che avevano proposto il divieto di pesca e l'invito a limitare il consumo di uova, furono esautorati; i dati del primo monitoraggio furono rimossi dai siti istituzionali; il divieto di pesca arrivò solo nel novembre 2017, e per la sola zona rossa. È la ricostruzione di un'associazione, e come tale la proponiamo. Ma trova riscontro nel verbale del tavolo tecnico regionale del 13 gennaio 2016 pubblicato dal Fatto Quotidiano e da L'Arena (docc. 6 e 7), in cui gli stessi funzionari regionali riconoscevano che «non è stato dato seguito ad azioni di tutela della salute per le persone che hanno mangiato e stanno mangiando alimenti con concentrazioni critiche» e che «la situazione alimenti non è sotto controllo».

Resta la voce pubblica dell'Assessore. Il dott. Cordiano ci ha riferito che, nelle audizioni davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta, l'Assessore Bottacin sosteneva che la pericolosità di queste molecole «non era stata comprovata» e che, di conseguenza, «non c'era pericolo per la popolazione» (verb. 3.11.2025, pp. 39, 42). È il resoconto della seduta n. 98 del 10 maggio 2016 (doc. 35 depositato il 20.10.2026) della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati: l'audizione dell'Assessore all'ambiente e protezione civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin. Le parole riferite dal dott. Cordiano non vi compaiono alla lettera; ma il resoconto ne conferma pienamente la sostanza. Leggiamolo.

La pericolosità paragonata al caffè. Così l'Assessore descriveva al Parlamento le sostanze che circa 250.000 persone avevano bevuto per decenni:

«Sono delle sostanze su cui non sono stati realizzati, a quanto mi risulta, grandi studi epidemiologici abbastanza approfonditi, se non altro nell'Ohio, quindi sono delle sostanze “nuove” da analizzare, anche se sono già state evidenziate alcune criticità. Queste sono nell'elenco 2B delle sostanze potenzialmente cancerogene, insieme al caffè o all'aspartame, che è quello che si usa nella Coca Cola Zero per dolcificarla.» (res. sten. 10.5.2016, p. 15)

Il caffè e la Coca Cola Zero, davanti a una Commissione d'inchiesta della Repubblica. Gli studi dell'Ohio sono quelli nati dalla vicenda americana che il dott. Mantoan ci ha descritto come un «avvelenamento» chiuso «con un maxi risarcimento» (verb. 3.11.2025, p. 15). E il PFOA, sette anni dopo quell'audizione, è stato classificato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come cancerogeno certo per l'uomo, come l'amianto e le radiazioni nucleari.

La fonte che «pare». Sulla Miteni l'Assessore diceva: «mi pare [...] che sia stata individuata una fonte apparentemente principale di emissione in un'azienda denominata Miteni. Dico “pare” perché la certezza assoluta non c'è» (res. sten. 10.5.2016, p. 5). Eppure il dott. Benassi, seduto accanto a lui, ricordava che già lo studio del CNR del 2013 attribuiva l'origine della contaminazione

«principalmente alla presenza di uno stabilimento di molecole fluorurate in provincia di Vicenza» (p. 11).

Le acque che «naturalmente» non toccano nulla. Sugli scarichi della Miteni l'Assessore assicurava: «Per quanto riguarda le acque di raffreddamento, l'azienda è autorizzata allo scarico nel torrente Poscola delle medesime, le quali, naturalmente, non vengono a contatto con nessuna sostanza» (res. sten. 10.5.2016, p. 6). Nella stessa seduta la sen. Puppato gli leggeva la nota ARPAV dell'11 luglio 2013: «i pozzi collocati a valle della parte produttiva presentano PFAS nelle acque di raffreddamento scaricate nel torrente Poscola» (p. 20); ricordava che l'AIA del 2014 prescriveva proprio su quelle acque le analisi dei PFAS (p. 9); e riferiva concentrazioni nel Poscola «70 volte superiori a quelle previste dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti» (p. 13).

Il rischio che era già scritto. Sempre in quella seduta, la sen. Puppato citava la comunicazione del Ministero dell'Ambiente del 4 giugno 2013, giunta alla Regione: «si evidenzia un possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono queste acque», con «l'opportunità e urgenza di adottare adeguate misure di mitigazione dei rischi» (p. 8); sostanze che «attraversano la placenta», interferenti endocrini «con sospetta azione estrogenica e cancerogena» (p. 10). E concludeva: «le dichiarazioni testé rese dall'assessore Bottacin possano già essere smentite da questi stessi documenti» (p. 8); «ci sono alcuni documenti che mi pare attestino l'esatto contrario!» (p. 10); «non si evince un'attivazione concreta [...]. Si evince, invece, un rimpallo notevole tra Ministeri e regione» (p. 22).

Il reato che «se non c'è, non c'è». E sul versante penale, l'Assessore faceva proprie le parole del Procuratore di Vicenza: in assenza di limiti tabellari, «a mancare è il reato» (res. sten. 10.5.2016, p. 7); «Se non c'è, non c'è reato» (p. 11). Il commissario dell'ARPAV, al suo fianco, precisava: «noi non facciamo esposti» (p. 18).

Mettiamo ora queste parole accanto a quelle pronunciate dall'Assessore in quest'aula, il 10 febbraio 2025.

- **Chi ha fatto emergere il problema.** In aula: «Le risultanze le abbiamo fatto emergere noi» (verb. 10.2.2025, p. 11); «la Regione attraverso ARPAV aveva fatto la prima denuncia alla Procura» (p. 4). In Parlamento: «noi abbiamo appreso ciò dal documento del Ministero» (res. sten. 10.5.2016, p. 19); e il dott. Benassi: «noi però non sapevamo nulla, nel senso che ci è arrivato proprio in quella sede» (p. 11), «noi non facciamo esposti» (p. 18). Del resto, lo stesso Assessore ha ammesso in aula che lo studio del CNR «fu consegnato a tutte le Regioni» (verb. 10.2.2025, p. 11).

- **Il pericolo.** In aula: l'Istituto Superiore di Sanità avrebbe risposto «in due occasioni che non c'era pericolo immediato» (verb. 10.2.2025, p. 10), e «nel 2015 noi non avevamo il quadro preciso» (p. 13). Ma il «possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono queste acque» era scritto in una nota ministeriale del 2013, che gli fu letta in Parlamento; ed era lui stesso, nel 2016, a definire queste sostanze «potenzialmente cancerogene», con «alcune criticità» già evidenziate. «Pericolo immediato», poi, è formula che nulla dice dell'esposizione cronica, che è precisamente il pericolo dei PFAS.
- **L'AIA della Miteni.** In Parlamento l'Assessore rivendicava che proprio con l'autorizzazione integrata ambientale «la regione interviene anche presso quella che sembrava la fonte primaria di emissione, l'azienda Miteni» (res. sten. 10.5.2016, p. 6). In aula, sull'AIA rilasciata alla Miteni nel 2017: «non l'ho rilasciata io», riguardava «tutt'altra questione», forse «una centrale a biomassa»; e infine: «Non l'ho fatta io, quindi potrei anche non essere sicuro» (verb. 10.2.2025, p. 14). L'AIA è strumento della Regione quando serve a rassicurare; diventa un atto della Direzione, sul quale non si è sicuri, quando serve a rispondere.

È questo, Signor Giudice, il senso delle parole «negavano la questione PFAS». Non che l'Assessore negasse l'esistenza della contaminazione – nel 2019 nessuno avrebbe potuto farlo – ma che ne negasse, o ne minimizzasse, la portata sanitaria e le responsabilità: i valori «intorno a cento», la fonte che «pare», le acque di raffreddamento che «naturalmente» non toccano nulla, la pericolosità paragonata al caffè, il reato che, «se non c'è, non c'è». È la voce di Buzzati, messa a verbale in Parlamento. Un giudizio politico aspro, certo, ma ancorato a dichiarazioni rese in una sede istituzionale – che Lei ha voluto acquisire, e che oggi sono agli atti – e a un atteggiamento che lo stesso dott. Mantoan, pur difendendo l'Assessore, ha definito «prudenziale» (verb. 3.11.2025, p. 14).

La clessidra e il procurato allarme. Restano gli altri due passaggi del capo d'imputazione. Qui, Signor Giudice, non servono documenti: basta la deposizione della persona offesa.

La clessidra c'era. L'Assessore lo ha ammesso: per scandire gli incontri adottò «questa modalità forse poco consona di utilizzare una clessidra da venti minuti», anche con il presidente di Legambiente (verb. 10.2.2025, p. 10). Che fosse una regola generale di cortesia verso chi attendeva è la sua spiegazione; che una clessidra posta davanti a chi viene a parlare dell'inquinamento delle acque di centinaia di migliaia di persone possa essere letta come il segno di un ascolto a tempo è una valutazione – una critica – che appartiene per intero alla libertà del giudizio politico.

E il procurato allarme fu evocato. L'Assessore nega di aver «minacciato» una denuncia, ma ammette di aver ricordato al presidente di Legambiente che l'Istituto Superiore di Sanità escludeva un «pericolo immediato» e che la comunicazione di un'associazione autorevole «poteva portare

l'allarmismo»; e, alla Sua domanda, ha precisato: «Ho parlato di procurato allarme nel caso in cui ci fosse stato» (verb. 10.2.2025, pp. 10–11). Dunque l'espressione fu pronunciata, rivolta al rappresentante di un'associazione ambientalista, a proposito delle sue comunicazioni pubbliche sui PFAS. Tra «avvertimento» e «minaccia» corre esattamente lo spazio della critica: il fatto è vero, l'interpretazione è libera.

E si noti la data: il 2015. Due anni prima il Ministero dell'Ambiente aveva scritto alla Regione di un «possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono queste acque»; un anno dopo, il dott. Mantoan avrebbe documentato aumenti di patologie e un eccesso di mortalità. L'allarme di Legambiente non era procurato: era fondato.

3. La voce di Tina Merlin: il dott. Cordiano

Tina Merlin fu per anni l'unica voce a raccontare ciò che accadeva nella valle del Vajont. Il dott. Cordiano ci ha detto di sé, con pudore, qualcosa di molto simile: nel 2013, al di fuori degli addetti ai lavori, era «probabilmente [...] uno dei pochi in Veneto a conoscere cosa fossero queste PFAS, la loro pericolosità» (p. 32).

Ci ha raccontato la storia di chi i dati li cercava. Nel luglio 2013, appena resi noti i Comuni contaminati, sovrappose quell'elenco ai dati regionali di mortalità e trovò «quasi una sovrapposizione perfetta» (p. 34). Scrisse ai suoi superiori, che definirono le sue osservazioni «elucubrazioni»; poi a tutti: colleghi, Ordini dei medici, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari, il Presidente Zaia (pp. 34–35). Le sue osservazioni furono trasmesse anche alla Giunta regionale (p. 36). Nessuno rispose.

La risposta, come per Tina Merlin, arrivò in un'altra forma. Lei fu denunciata per «diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico». Lui subì un procedimento disciplinare (p. 35); e nel 2017 un dossier «in carta patinata», con la raccolta di tutti i suoi interventi pubblici, fu recapitato al Presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza e al Presidente nazionale di ISDE perché si prendessero provvedimenti nei suoi confronti, «in quanto procuravo allarme alla popolazione» (pp. 36–37).

Turbare l'ordine pubblico, allora. Procurare allarme, oggi. Cambiano le parole, Signor Giudice, non cambia la sostanza: chi avverte del pericolo viene trattato come se il pericolo fosse lui.

Ed è la stessa espressione – **procurato allarme** – che Alberto Peruffo usò quel giorno alla radio, riferendo ciò che era accaduto al presidente di Legambiente Piergiorgio Boscagin. L'imputato ci ha spiegato di averlo appreso dallo stesso Boscagin e che «l'accusa di procurato allarme a noi attivisti» è stata rivolta «ripetutamente» (pp. 27–28). La deposizione del dott. Cordiano ci dice che non era una suggestione: in quegli anni, chi metteva in guardia la popolazione dai PFAS veniva trattato da

allarmista, fino a sollecitare contro di lui l'intervento dell'Ordine professionale. E che l'espressione sia stata effettivamente spesa, nei confronti proprio del presidente Boscagin, lo ha confermato – pur negando la minaccia – lo stesso Assessore (verb. 10.2.2025, pp. 10–11).

E come i fatti diedero ragione a Tina Merlin, così li ha dati al dott. Cordiano. Ce lo ha detto lui stesso, con riscontri precisi.

- I primi dati sugli alimenti furono raccolti «sotto traccia, cioè praticamente di nascosto» e resi pubblici solo dopo l'accesso agli atti di un consigliere regionale; gli ultimi furono ottenuti solo con l'iniziativa di Greenpeace e delle Mamme No PFAS davanti al giudice (pp. 37–38). È la conferma, da un testimone diretto, di ciò che le sentenze del T.A.R. Veneto del 2021 hanno accertato.
- I limiti veneti non sono mai stati «i più bassi» d'Europa, come aveva sostenuto il dott. Mantoan (p. 16): per la somma di PFOA e PFOS sono di 90 nanogrammi per litro, contro i 4 oggi fissati negli Stati Uniti, e lo stesso Istituto Superiore di Sanità li ha sempre definiti «limiti di performance», non limiti di tutela della salute (p. 38).
- Il PFOA, che per anni veniva paragonato, quanto a pericolosità, al caffè e alla carne rossa, – paragone che, davanti al Parlamento, fece lo stesso Assessore Bottacin (res. sten. 10.5.2016, p. 15) – è stato classificato a fine 2023 come cancerogeno certo per l'uomo, anche grazie agli studi di mortalità promossi dalla sua associazione (p. 39).

4. Le altre voci scomode: le denunce di Greenpeace

Tina Merlin, a Erto, non era sola: c'erano i montanari che si difendevano. Neppure Alberto Peruffo era solo. Nel **luglio 2018** – nove mesi prima della trasmissione – Greenpeace Italia pubblicò il dossier «Sette scomode verità sul GenX» (doc. 31). Vi si documenta che la Regione, con i decreti n. 129/2013 e n. 59/2014 (rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale), aveva consentito alla Miteni – già individuata nel 2013 dal CNR e dall'ARPAV come fonte principale della contaminazione – di trattare rifiuti pericolosi provenienti dall'Olanda contenenti GenX, senza fissare alcun limite allo scarico di quella sostanza; e che il monitoraggio del GenX era stato avviato solo «su sollecitazione del governo olandese». Le conclusioni parlano di «gravissima negligenza delle autorità regionali» e di negligenze che «emergono in modo inequivocabile». È, punto per punto, ciò che l'imputato ci ha raccontato in esame (pp. 21–22, 26–27): l'autorizzazione, i rifiuti olandesi, l'intervento del governo dei Paesi Bassi.

Il secondo documento (doc. 23) è successivo ai fatti: non serve a ricostruire ciò che l'imputato sapeva nel 2019, ma ciò che era vero. Si intitola «L'inquinamento da PFAS in Italia: cronistoria di

silenzi e omissioni istituzionali sulla contaminazione alimentare». Vi si legge che il primo allarme sui PFAS nel Po giunse all'Istituto Superiore di Sanità nel 2007; che il 17 marzo 2010 – lo stesso anno del volume «Arzignano Salute» – una raccomandazione europea chiedeva agli Stati membri di monitorare i PFAS negli alimenti; che l'elenco completo degli alimenti contaminati non fu reso noto integralmente fino al 2021, quando Greenpeace e le Mamme No PFAS lo ottennero vincendo il ricorso al T.A.R.; e che il Relatore speciale delle Nazioni Unite Marcos Orellana, dopo aver visitato la zona rossa nel 2022, ha stigmatizzato il rigetto, da parte della Regione, di una proposta volta a diffondere al pubblico le conoscenze sui PFAS negli alimenti.

«Silenzi e omissioni istituzionali»: è il titolo scelto da un'organizzazione internazionale. «Nascondere in un cassetto» è la stessa idea, detta da un cittadino, alla radio, con un'immagine.

5. Tina Merlin e Alberto Peruffo: il plico nel cassetto

Tina Merlin scriveva ciò che vedeva e ciò che le raccontavano i montanari di Erto e Casso. Alberto Peruffo ha ripetuto ciò che aveva letto sul principale quotidiano del Veneto. Veniamo dunque all'origine delle parole contestate. L'imputato ci ha detto di averle tratte da un articolo del Corriere del Veneto (pp. 21–23). Quell'articolo è in atti (doc. 3). È del **18 gennaio 2017**, è firmato da **Marco Bonet**, e si intitola: «Pfas, Zaia striglia gli assessori: “Perché mi avete tenuto all'oscuro?”». Sottotitolo: «Il governatore ha scoperto il contenuto della relazione sulle sostanze inquinanti solamente grazie ai giornali».

Vi si legge che il 17 novembre 2016 gli assessori Coletto (Sanità), Bottacin (Ambiente) e Pan (Agricoltura) ricevettero dal dott. Mantoan la relazione; che i «soggetti istituzionalmente competenti» a cui Mantoan chiedeva di intervenire «si possono individuare tra i destinatari della relazione», cioè i tre assessori, la dott.ssa Bramezza e il presidente della Provincia di Vicenza. E poi:

«Il plico, però, per motivi ancora da chiarire finisce chiuso in un cassetto (allo scoppiare del caso sia Coletto che Bottacin ammettono di non saperne nulla) e, aspetto ancor più curioso, nessuno si premura di avvisare Zaia (e come lui i consiglieri regionali) che per due mesi resta all'oscuro.» (doc. 3)

L'articolo riferisce inoltre che Legambiente e il comitato «Terre dei Pfas» avevano presentato esposti alle Procure di Verona e di Vicenza chiedendo di indagare per «omissione di atti d'ufficio», tra gli altri, l'Assessore Bottacin; che la sottosegretaria all'Ambiente accusava la Regione di «aver dormito»; e si chiude domandandosi se possa funzionare «una Regione in cui assessori e dirigenti non si fidano gli uni degli altri, si rimbalzano le responsabilità».

Mettiamo le due frasi una accanto all'altra. Il Corriere: «il plico [...] finisce chiuso in un cassetto», con l'Assessore Bottacin espressamente indicato tra i destinatari che «ammettono di non saperne

nulla». Alberto Peruffo, due anni dopo, a voce, in diretta: «lo stesso Bottacin, che nascose i documenti sanitari di Mantoan [...] in un cassetto». L'immagine è la stessa; il cassetto è lo stesso; il destinatario è lo stesso. L'imputato non ha inventato nulla: ha ripetuto, sintetizzandola, una notizia pubblicata dal principale quotidiano del Veneto, nella quale il Presidente della Regione chiedeva conto ai propri assessori di averlo «tenuto all'oscuro».

E quella notizia non nasceva isolata. Già nel febbraio e nel marzo 2016 il Fatto Quotidiano (doc. 6), L'Arena (doc. 7) e il Mattino di Padova (doc. 8) avevano dato conto del verbale del tavolo tecnico regionale: alimenti contaminati senza alcuna contromisura; «nessuno ha diffuso la notizia»; «Cibi contaminati, la Regione non si muove»; un capogruppo in Consiglio regionale che avvertiva: «se qualcuno ha insabbiato qualcosa ne pagherà le conseguenze»; un esposto alla Procura di Venezia nei confronti dei dirigenti della commissione regionale sui PFAS. Era questo, nel 2019, il lessico del dibattito pubblico sui PFAS in Veneto: insabbiare, tenere all'oscuro, chiudere in un cassetto. Alberto Peruffo non ha alzato il tono di quel dibattito. Lo ha riportato.

6. Anche a voler dubitare: la verità putativa (artt. 51 e 59, comma 4, c.p.)

Nel 1960 fu lo stesso Pubblico Ministero a riconoscere che negli articoli di Tina Merlin non c'era nulla di falso. Qui il nucleo della critica è vero, e lo hanno accertato le sentenze del T.A.R. Ma supponiamo che Lei, Signor Giudice, ritenga non provato che sia stato proprio l'Assessore Bottacin, personalmente, a trattenere quella relazione. Anche in questo caso Alberto Peruffo dovrebbe essere assolto.

L'art. 59, comma 4, c.p. stabilisce che, se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui; e che l'errore determinato da colpa lascia ferma la punibilità soltanto quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. La diffamazione non conosce una forma colposa. La giurisprudenza di legittimità, del resto, riconosce l'esimente putativa del diritto di critica quando la convinzione dell'agente sulla verità del fatto si fonda su elementi oggettivi, anche in mancanza di una verità processualmente accertata (Cass. pen., Sez. V, n. 29859/2025).

Qui gli elementi oggettivi ci sono tutti:

- la fonte è identificata, non anonima: un articolo firmato del principale quotidiano del Veneto;
- la notizia non si fondava su voci, ma riferiva la reazione del Presidente della Regione, riportata tra virgolette;

- era coerente con un insieme di altre fonti: il verbale del tavolo tecnico pubblicato nel 2016 (docc. 6, 7, 8), gli esposti di Legambiente e del comitato «Terre dei Pfas», il dossier di Greenpeace del 2018 (doc. 31);
- non risulta essere mai stata rettificata: l'Assessore ha evocato una «smentita» del Presidente Zaia «in una successiva conferenza stampa» (verb. 10.2.2025, p. 8), ma senza indicarne la data né produrne traccia, e nessuna rettifica del Corriere è in atti e lo stesso Presidente Zaia ha dichiarato di non aver dato smentita: anzi, l'unica reazione documentata dell'Assessore all'articolo è una lettera riservata al Procuratore della Repubblica, scritta cinque giorni dopo, non una richiesta di rettifica al giornale (all. 2 alla querela);
- e, soprattutto, i suoi presupposti sono stati confermati in questo dibattimento dall'autore della relazione: il documento fu inviato all'Assessore Bottacin (p. 5); chiedeva di intervenire sulla fonte della contaminazione, cioè sulla Miteni (pp. 9–11); quell'intervento non vi fu; e il teste non sa dire se il Presidente sia stato informato (p. 13); e lo stesso Assessore ha confermato di conoscere quel documento e il suo contenuto (verb. 10.2.2025, pp. 7–8).

Il Pubblico Ministero ha rimproverato all'imputato di non aver controllato sul sito della Regione (p. 27). Ma la relazione – lo hanno detto sia l'imputato (p. 24) sia il dott. Cordiano (p. 45) – divenne conoscibile grazie a un giornalista che vi ebbe accesso, non per iniziativa della Regione; lo stesso Assessore, che pure ha sostenuto che fu pubblicata «immediatamente», non ha saputo dire quando (verb. 10.2.2025, pp. 7–8); e il Presidente stesso, se dobbiamo credere al Corriere, la conobbe dai giornali. Che cosa avrebbe dovuto verificare, e presso chi, un cittadino, quando il vertice dell'amministrazione regionale dichiarava di aver appreso dai giornali ciò che i suoi assessori avevano ricevuto due mesi prima?

La giurisprudenza più rigorosa – formata sul giornalista professionista – esige che l'errore sulla verità della notizia sia giustificato da elementi concreti e non da un generico affidamento in una fonte «non meglio indicata», né dalla semplice circostanza che la notizia sia stata ripresa da altre testate (Cass. pen., Sez. V, n. 7008/2020). Il caso di Alberto Peruffo è l'opposto: non è un giornalista; la sua fonte è precisa e autorevole; e i fatti su cui essa si reggeva hanno trovato conferma in quest'aula. Il suo errore – se errore vi fu – non è soltanto scusabile: è l'errore che avrebbe commesso qualunque lettore attento del Corriere del Veneto.

Ne segue che, anche sotto questo profilo, il fatto non costituisce reato, essendo la condotta scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica quanto meno nella forma putativa, ai sensi degli artt. 51 e 59, comma 4, c.p.

7. Due medici, due voci

Signor Giudice, il 3 novembre 2025 si sono seduti, uno dopo l'altro, su quella sedia, i due volti di questa storia.

Il medico che, dal vertice della sanità regionale, ci ha detto che nessuno sapeva e che il disastro, per fortuna, non c'è stato: la voce di Buzzati. E il medico che nel 2013 lo diceva a tutti e che, per averlo detto, è stato accusato di procurare allarme: la voce di Tina Merlin.

Alberto Peruffo stava, e sta, dalla parte della seconda. La storia del Vajont ci ha già detto quale delle due voci servisse alla verità. I documenti di questo processo ci dicono la stessa cosa.

V. Le richieste della difesa

1. In via principale: l'assoluzione nel merito

Per le ragioni esposte, la difesa chiede in primo luogo l'assoluzione di Alberto Peruffo perché il fatto non sussiste o, comunque, perché il fatto non costituisce reato, essendo la condotta scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica ai sensi dell'art. 51 c.p., anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma 4, c.p.

Sappiamo che, maturata la prescrizione, l'art. 129, comma 2, c.p.p. consente il proscioglimento nel merito solo quando l'innocenza emerga con evidenza dagli atti. Ebbene, qui l'evidenza c'è: la frase è nel capo d'imputazione, il contesto è nella registrazione, la verità del suo nucleo è nelle due sentenze del T.A.R., e la fonte da cui l'imputato l'aveva tratta è in atti, con i suoi presupposti confermati dall'autore della relazione. Non serve alcun approfondimento ulteriore per constatare che si tratta di critica politica legittima. Alberto Peruffo ha diritto a una sentenza che dica che non ha commesso alcun reato, non a una sentenza che dica soltanto che è passato troppo tempo.

2. In subordine: l'estinzione del reato per prescrizione

Il reato contestato, art. 595, comma 3, c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro. Il termine di prescrizione è dunque di sei anni (art. 157 c.p.), elevabile per effetto degli atti interruttivi fino a un massimo di sette anni e sei mesi (art. 161, comma 2, c.p.).

Il fatto è contestato come commesso il 18 aprile 2019. Il termine massimo di sette anni e sei mesi è maturato il 18 ottobre 2026.

In subordine, pertanto, la difesa chiede sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

3. In ulteriore subordine: la riqualificazione in ingiuria, fatto depenalizzato

In ultima istanza, la difesa chiede che il fatto sia riqualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, fattispecie depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La Corte di Cassazione individua il criterio distintivo tra ingiuria e diffamazione nella presenza, anche soltanto virtuale, dell'offeso. Si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata quando l'offeso, i terzi e l'offensore sono contestualmente presenti, fisicamente o tramite le moderne tecnologie di comunicazione, con possibilità di interlocuzione diretta; si ha diffamazione solo quando l'offeso resta estraneo alla comunicazione ed è privato della possibilità di replicare (Cass. pen., Sez. VI, 23 marzo 2023, n. 17563, Rv. 284592; Cass. pen., Sez. V, n. 10905/2020, in un caso di offese pronunciate in una videochat).

Nel nostro caso, le parole del Peruffo sono state pronunciate in una trasmissione radiofonica in diretta nella quale lo stesso Assessore Bottacin era intervenuto in precedenza, e alle cui dichiarazioni il Peruffo stava espressamente replicando, come riconosce lo stesso capo d'imputazione. Si trattava di un confronto a distanza, nella stessa unità di tempo, all'interno del medesimo programma, in cui l'Assessore aveva voce e strumenti per replicare: non a caso il capo d'imputazione rimprovera all'imputato di non aver rettificato «né durante la trasmissione né successivamente», dando così atto che la trasmissione era la sede di un contraddittorio.

L'istruttoria lo ha confermato. L'imputato ha riferito che tutti gli ospiti erano collegati in diretta telefonica, ciascuno dal proprio apparecchio, e che «tutti quanti potevamo sentirci e dibattere e controbattere»; che vi fu «un momento di dibattito» proprio dopo le sue considerazioni (verb. 3.11.2025, p. 20); e che l'Assessore «ha replicato subito in trasmissione» (p. 27). Lo ha confermato, soprattutto, la stessa persona offesa: l'Assessore ha dichiarato di aver risposto in diretta alle domande della conduttrice «e anche a questa ipotesi formulata che io avrei nascosto questi documenti» e, alla domanda se avesse avuto la possibilità di rispondere immediatamente, ha detto: «Mi è stata data la possibilità» (verb. 10.2.2025, p. 7). Poco importa che non ricordi se sentisse direttamente le parole dell'imputato o se gli siano state riferite dalla conduttrice (p. 6): era in linea, nella stessa trasmissione, e replicò. Anche il sostituto commissario Brunello, che ha ascoltato la registrazione, ha riferito che gli ospiti venivano intervistati in diretta, uno alla volta, e che «presumo che anche gli altri ascoltassero» (p. 19). L'offeso era dunque presente, sia pure virtualmente, e in condizione di replicare: e di fatto replicò.

Se così è, il fatto va qualificato come ingiuria commessa alla presenza di più persone e la difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

VI. Conclusioni

Signor Giudice,

nel 1960 un Tribunale della Repubblica assolse una giornalista bellunese che aveva scritto la verità sul Vajont. Tre anni dopo quella verità costò quasi duemila vite. Nel 2024 la scienza ci ha detto che l'acqua del Veneto occidentale ne è costata 3.890. Nel mezzo, c'è stato chi ha chiesto di sapere e chi ha tenuto chiusi i documenti; un giudice ha già stabilito chi aveva ragione.

In questa storia, come in quella del Vajont, ci sono state due voci. La voce di Buzzati ha avuto le prime pagine, gli incarichi, le audizioni in Parlamento: la diga è intatta, l'acqua è in sicurezza, nessuno poteva sapere. La voce di Tina Merlin ha avuto i procedimenti disciplinari, le accuse di procurato allarme, e un'aula di tribunale. Allora si chiamava Tina Merlin. Oggi si chiama Vincenzo Cordiano. E si chiama Alberto Peruffo.

Alberto Peruffo non ha diffamato nessuno. Ha fatto ciò che una democrazia chiede ai suoi cittadini migliori: ha preteso trasparenza, l'ha pretesa a voce alta, l'ha pretesa per gli altri. Punirlo significherebbe dire a chiunque, domani, voglia denunciare un pericolo per la salute pubblica, che è più prudente tacere. E la storia di questa provincia ci ha insegnato fin troppo bene quanto costa il silenzio.

Per questi motivi, la difesa di Alberto Peruffo

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale voglia:

1. in via principale, assolvere l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o, comunque, perché il fatto non costituisce reato, essendo la condotta scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica ai sensi dell'art. 51 c.p., anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma 4, c.p., anche ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.;
2. in via subordinata, dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
3. in via ulteriormente subordinata, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 594 c.p., assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito dell'abrogazione disposta dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.